INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1982, N. 576, E NORME SUL CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI DI IMPRESE O ENTI ASSICURATIVI E IN IMPRESE O ENTI ASSICURATIVI

Art. 10-bis

Consultazione con le altre autorità di vigilanza

L'ISVAP, nei casi di autorizzazione di cui all'articolo 10, consulta preliminarmente le autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote sia effettuata da un acquirente che, in virtu' dell'acquisizione, diventa un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:

a) un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;

b) un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, delle imprese di cui alla lettera a);

c) una persona fisica o giuridica che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).

Versione in vigore dal 26 luglio 2005, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi
Estremi	Legge 9 gennaio 1991, n. 20
Titolo	II — Imprese ed enti assicurativi: controllo delle partecipazioni e degli atti compiuti con società di gruppo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modifiche-alla-legge-12-agosto-1982-n-576-e-norme-sul/art-10-bis-consultazione-con-le-altre-autorita-di-vigilanza/versione/9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it